

Verifiche per obiettivi minimi: quali sono i doveri del docente curricolare e quali quelli del docente di sostegno?

A norma di legge, le modalità di verifica e valutazione devono essere condivise tra docenti curricolari e di sostegno, con strumenti e modalità che possono essere concordati personalmente.

La condivisione deve essere ispirata ad un principio di trasparenza e collaborazione da entrambe le parti e finalizzata al successo formativo degli studenti e studentesse.

Durante lo svolgimento delle verifiche è di assoluta importanza che il docente di sostegno non si sostituisca allo studente/studentessa e non fornisca un aiuto eccessivo nello svolgimento delle stesse, in modo tale da non limitare lo sviluppo dell'autonomia e falsare i risultati delle prove.

Le verifiche, sia scritte che orali, vanno programmate con un adeguato anticipo.

Inoltre, le verifiche vanno adattate al caso, secondo le modalità previste dal PEI; solo in casi eccezionali, e preventivamente concordati con il docente di sostegno, viene somministrata la verifica preparata per la classe.

Modalità, tempi e contenuti devono seguire quanto previsto dal PEI, approvato dal Consiglio di Classe e sottoscritto dai responsabili dello studente/studentessa.

La verifica delle competenze può essere prevista in tempi e modalità diverse, ad esempio una prima parte scritta e una seconda parte orale.

II DOCENTE CURRICOLARE

- predispone e concorda verifiche scritte ed orali;
- condivide le modalità e i contenuti della verifica scritta e orale con l'insegnante di sostegno con qualche giorno di anticipo, al fine di:
 - focalizzare il ripasso
 - adeguare la verifica agli obiettivi individuati nel PEI (sostituzione, facilitazione, semplificazione, scomposizione in nuclei fondanti);
- non deve assumere un atteggiamento eccessivamente pietistico o eccessivamente intransigente nella valutazione, cercando di essere oggettivo, attenendosi alle griglie di valutazione per ogni disciplina e a quanto esplicitato nel PEI, con particolare riferimento agli obiettivi minimi individuati.

NB: non è sempre necessario condividere la stessa verifica che verrà poi somministrata in classe, ad eccezione del caso in cui vi sia la presenza di un facilitatore alla comunicazione e integrazione scolastica, che deve avere tempo e modo di rendere la verifica accessibile per lo studente con disabilità sensoriale.

II DOCENTE DI SOSTEGNO

- adatta la verifica sulla base degli obiettivi stabiliti nel PEI;
- collabora col docente curricolare alla stesura della verifica (l'adattamento della verifica di classe può essere predisposto dal docente di sostegno - se ha le competenze nella disciplina - o, se già fatto dal docente curricolare, va condiviso con qualche giorno di anticipo);
- adegua o riduce (se è competente nella disciplina) le verifiche proposte dal docente curricolare in base agli obiettivi del PEI, concordando criteri di valutazione ed obiettivi minimi;
- può mediare i contenuti e i quesiti della verifica, al fine di far comprendere la consegna, evitando indicazioni esplicite sulla risposta/soluzione del compito;
- non deve sostituirsi allo studente durante lo svolgimento della verifica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La figura del docente di sostegno è nata giuridicamente con il **Decreto del Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970**, come docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari ed è stata ulteriormente definita dalla **Legge n. 517/77** per la scuola dell'obbligo, la L 270/82 per l'Infanzia, la Circolare Ministeriale 262/82 nella secondaria di Secondo Grado, secondo le normative richiamate poi dalla L.104/92 (legge quadro del 5/2/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

LEGGE 104/92, ARTICOLO 13 COMMA 6

"Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla **elaborazione e verifica delle attività di competenza** dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti".

Questo comma è stato poi ripreso in successive note ministeriali, in cui si ribadisce la piena contitolarità del docente di sostegno con gli altri docenti della classe in cui è inserito lo studente con disabilità, "allo scopo di attuare forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni" [nota 2 ottobre 2002, n. 4088].

Questo articolo, e le successive note, sanciscono la contitolarità del docente di sostegno e di fatto, l'obbligo di condivisione delle verifiche e delle valutazioni.

Infine si ricorda che la normativa chiarisce che lo studente/studentessa con disabilità è in carico a tutto il consiglio di classe e non solo al docente di sostegno. Questo implica che sia il docente curricolare sia il docente di sostegno devono collaborare e attuare la condivisione non solo delle verifiche ma di ogni azione educativa e didattica volta al successo formativo dello studente/studentessa con disabilità inserito in un contesto classe.